

In vigore dal 17 gennaio la direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche

Lavoro e professioni, l'Ue spinge sulla mobilità internazionale

DI IGNAZIO MARINO

L'Unione europea cambia marcia e spinge l'acceleratore sulla mobilità dei lavoratori e dei professionisti all'interno della zona euro. Con una serie di semplificazioni, infatti, sarà più facile spostarsi per espletare un semplice incarico, trasferirsi per un periodo oppure in pianta stabile. Gli stati membri, infatti, doteranno dal 2016 i cittadini interessati di apposita tessera contenente il singolo bagaglio formativo in modo da facilitarne telematicamente l'identificazione professionale. Con la pubblicazione nella *Guce* L354/132 del 28 dicembre 2013 della direttiva 2013/55/Ce, il 17 gennaio 2014 è partita la rivoluzione della legislazione europea. Il provvedimento, infatti, modifica la precedente direttiva Zappalà (2005/36/Ce) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi»). Fra gli elementi di novità (si veda la tabella in pagina) anche i «requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali che sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità, in coerenza con gli sviluppi a livello europeo del Processo di Bologna e dell'Euf (European qualification framework). Inoltre, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere anche espressa sotto forma di crediti Ects in numero equivalente alla durata prevista del corso di studi. Pertanto la presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti. La direttiva porta gli anni minimi della formazione di medico da sei a cinque anni. Mentre la formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: cinque anni di università o quattro anni di università accompagnati da due anni di esperienza professionale. Per gli infermieri di assistenza generale sono stati elevati a 12 gli anni di istruzione generale qualora indirizzati a successivi percorsi professionalizzanti. È stato, infine, introdotto specificamente per l'Italia il paragrafo 2 dell'articolo 27, che consente il riconoscimento automatico ai medici italiani che hanno cominciato la loro specializzazione dopo il 31 dicembre del 1983 e prima del primo gennaio 1991 e che abbiano maturato sette anni di esperienza professionale consecutiva nei dieci anni precedenti la richiesta di riconoscimento.

Le novità della Direttiva Qualifiche

Tessera professionale europea	La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie a una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche.
Accesso parziale	Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato Ue, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine.
Tirocini professionali	Viene esteso il campo di applicazione della direttiva 2005/36/Ce anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l'accesso ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio.
Prestazione temporanea e occasionale	È stata ridotta a un anno l'esperienza professionale da documentare nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro che non regola la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata.
Diritto di stabilimento	I livelli di qualifica sono stati mantenuti diventando, però, semplici punti di riferimento da utilizzare nei casi di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale.
Professioni settoriali (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto)	I requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità. Gli anni minimi della formazione di medico sono passati da sei a cinque anni. La formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: cinque anni di università o quattro anni di università accompagnati da due anni di esperienza professionale. Per gli infermieri di assistenza generale sono stati elevati a 12 gli anni di istruzione generale ma è stato accettato il mantenimento dei dieci anni di istruzione generale qualora indirizzati a successivi percorsi professionalizzanti.
Quadro comune di formazione	Un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l'esercizio di una specifica professione: è quanto elaborerà la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, così da permettere il riconoscimento automatico di quelle professioni inserite in tale quadro. Sono previsti criteri per permettere agli Stati membri di non aderire al sistema.
Aggiornamento conoscenze e abilità professioni settoriali	Viene introdotta la possibilità che la Commissione adotti atti delegati al fine di aggiornare le conoscenze e abilità previste per le professioni settoriali alla luce del progresso scientifico e tecnologico.
Aggiornamento lista attività	La Commissione Ue può – attraverso atti delegati – procedere alla rivisitazione della lista di attività artigianali, del commercio e dell'industria per le quali è previsto il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale.
Centri di assistenza	Il nuovo testo della Direttiva prevede che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un'assistenza diretta attraverso uno sportello fisico.
Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate	Introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale.
Procedura di notifica	Ogni Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Sm (solo nel caso degli architetti) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni a riconoscimento automatico.

Più semplice andare a lavorare in altri Paesi grazie a un certificato con il bagaglio formativo

Tessera europea al debutto nel 2016

DI IGNAZIO MARINO

Con la tessera professionale europea (Epc) sarà più facile andare ad esercitare una professione in uno stato membro dell'Unione europea. È questa una delle novità principali della direttiva 2013/55/Ce contenuta negli articoli 4-bis, 4-sexies. Il nuovo meccanismo, però sarà disponibile solo nel 2016, però. La direttiva, infatti, dovrà prima essere recepita in Italia tramite la legge comunitaria e poi essere attuata.

L'Epc avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di Informazione del mercato interno (Imi). Ed è volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri in cui tale professione è regolamentata. Questi obiettivi verranno realizzati mediante un maggior coinvolgimento delle autorità competenti dello Stato membro di origine e l'utilizzo di procedure elettroniche.

Le professioni per le quali sarà possibile richiedere la tessera saranno individuate dalla Commissione mediante atti di esecuzione, secondo i seguenti criteri:

- esiste una significativa mobilità o una potenziale mobilità nella professione interessata;
- esiste un sufficiente interesse delle parti interessate;
- la professione o l'istruzione e la formazione che portano alla professione sono regolamentate

A chi chiedere la tessera professionale europea

Step 1	Il titolare di una qualifica professionale richiede all'Autorità competente del suo Paese d'origine il rilascio della Tessera professionale europea (Epc), mediante uno strumento online fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo Imi. Il titolare può anche presentare una richiesta cartacea, se possibile nello Stato membro di origine, ma in questo caso lo Stato membro dovrà predisporre tutte le misure necessarie alla creazione del fascicolo Imi e al rilascio della tessera. Le domande sono corredate dai documenti richiesti negli atti di esecuzione
Step 2	Entro una settimana dal ricevimento della domanda l'Autorità competente dello Stato membro d'origine comunica al richiedente l'avvenuta ricezione dell'istanza e, lo informa, eventualmente, della documentazione mancante
Step 3	L'Autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nel proprio Stato, nonché l'autenticità e la validità della documentazione necessaria. In caso di dubbi giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente e può chiedere copie certificate dei documenti

in un numero sufficiente di Stati membri.

L'istruttoria. L'introduzione dell'Epc «deve essere preceduta da una valutazione della sua adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri». La Commissione valuterà i criteri sopraesposti e proporrà l'introduzione della tessera nei casi in cui la professione in questione li soddisfi pienamente.

Con atti di esecuzione la Commissione adotterà anche misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le Epc, tra cui il formato delle tessere, il trattamento delle domande scritte, le eventuali traduzioni che il richiedente deve fornire. Inoltre indicherà, sempre con la stessa tipologia di atti, i dettagli dei documenti che dovranno essere presentati per la prima

prestazione di servizi in libera prestazione di servizi, o per l'espletamento della procedura di riconoscimento e, inoltre, per quali tipo di documenti le Autorità competenti possono chiedere copie certificate per la professione interessata.

Le autorità competenti. Gli Stati membri devono garantire che siano disponibili on line, attraverso gli Sportelli unici (di cui all'art. 6 della Direttiva

2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno), l'elenco di tutte le professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, compresi i diritti a carico dei professionisti, indicando le Autorità competenti per il rilascio. Inoltre gli Stati dovranno garantire che le Autorità competenti e i centri di assistenza informino i cittadini e in particolare i potenziali richiedenti in merito al funzionamento e al valore aggiunto della Epc, per le professioni per le quali essa è

Il rilascio della tessera, ai fini dello stabilimento, non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se nello Stato membro ospitante è in vigore una legislazione per quella professione, antecedente all'introduzione della Epc, che prevede requisiti di registrazione o altre procedure di controllo

possibile.

Il rilascio della tessera, ai fini dello stabilimento, non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se nello Stato membro ospitante è in vigore una legislazione per quella professione, antecedente all'introduzione della Epc, che prevede requisiti di registrazione o altre procedure di controllo. Contro le decisioni dell'Autorità competente, o per mancata decisione.

SEMPLIFICAZIONI/1

Prestazioni occasionali facili

Ogni cittadino dell'Ue, legalmente stabilito in uno Stato membro, nonché in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, può prestare i propri servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro, senza dover chiedere il riconoscimento della qualifica professionale. Nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro che non regola la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata, basterà documentare un anno (prima erano due) di esperienza professionale nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. E quanto prevedono gli articoli dal 5 al 9 della direttiva comunitaria 2013/55/Ce. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione deve essere valutato caso per caso, in relazione alla durata della prestazione stessa, della sua frequenza e della sua periodicità e continuità.

Le informazioni che lo Stato ospitante può chiedere all'Autorità competente dello Stato di stabilimento, (circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta, nonché l'assenza di sanzioni penali o disciplinari di natura pro-

fessionale) possono essere richieste solo ove sussistano giustificati dubbi. Per lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa è reso obbligatorio l'utilizzo del sistema Imi. Per le professioni non regolamentate nel Paese di origine tali informazioni possono essere fornite dai Centri di assistenza.



Ulteriore novità introdotta dalla nuova direttiva relativamente alla libera prestazione di servizi è la procedura telematica, nel caso di professioni per le quali è possibile ottenere la Tessera professionale europea.

SEMPLIFICAZIONI/2

... e anche parziali

Ogni cittadino Ue ha la possibilità di esercitare la propria attività in un altro stato anche in maniera parziale. La novità prevista con l'articolo 4-septies della direttiva 2013/55/Ce consiste nell'attribuire al cittadino richiedente la possibilità di esercitare la propria attività, in un altro Stato membro, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è



qualificato (nello Stato membro di origine) ma che, allo stesso tempo, si inserisce nell'ambito di una professione più ampia regolamentata nello Stato membro ospitante. La Commissione ha sostenuto l'introduzione nella direttiva di questo

principio poiché aumenta le garanzie offerte ai professionisti, quali i termini per l'adozione dei decreti di riconoscimento, anche ai professionisti che possono usufruire dell'accesso parziale (riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006). La Commissione ritiene che il principio dell'accesso parziale possa non applicarsi dove vi siano motivi imperativi di interesse generale, come nel caso delle professioni sanitarie. La Corte di giustizia, inoltre, con la sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013, nel richiamare i principi già sanciti nella precedente pronuncia del 2006, e riportati nei criteri introdotti dal nuovo articolo sull'accesso parziale, ha operato, nell'ambito delle professioni sanitarie, un distinguo fra settore medico e «paramedico», affermando che per quest'ultimo, poiché è comprensivo di una vasta gamma di attività diverse, in molti casi esecutive di terapie prescritte da un medico, non può non applicarsi a priori (in quanto «professioni sanitarie») il principio dell'accesso parziale. Il paese ospitante dovrà valutare caso per caso l'opportunità di riconoscimento dell'accesso parziale o dell'assegnazione di misure compensative.